

In terzo luogo, la sentenza impugnata violerebbe altresì l'articolo 265 TFUE, dato che, mentre, da un lato, per quanto riguarda la lettera del 29 luglio 2009, il Tribunale ne negherebbe l'impugnabilità, dall'altro, per contro e ingiustamente, negherebbe la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso per carenza. In tal modo la ricorrente verrebbe privata di qualunque diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Infine, la sentenza presenterebbe vari difetti di motivazione e, pertanto, violerebbe l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale.

Ricorso proposto il 26 marzo 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-148/12)

(2012/C 138/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch e G. Braun, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire la direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie ⁽¹⁾, o avendo omesso di comunicare integralmente alla Commissione le citate misure, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva;
- 2) condannare la Repubblica federale di Germania, conformemente all'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità giornaliera di EUR 148 094,1 sul conto risorse proprie dell'Unione europea, a motivo della violazione dell'obbligo di comunicazione delle misure di trasposizione adottate;
- 3) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva sarebbe scaduto il 24 dicembre 2010.

⁽¹⁾ GU L 345, pag. 62.